

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1958

(120^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958 » (2222) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 1678
RUSSO Luigi 1678

« Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio » (2234) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1679, 1682
DI ROCCO, *relatore* 1679, 1680, 1681
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1681
LAMBERTI 1680, 1681
ROFFI 1680, 1681
MERLIN Angelina 1680, 1681
RUSSO Salvatore 1680

« Costituzione di un Ente per le Ville venete » (2247) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1687, 1688, 1691, 1693
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1691
LAMBERTI 1693
MERLIN Angelina 1690, 1691
PONTI, *relatore* 1687, 1690, 1691, 1693
ROFFI 1689, 1692

« Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici » (2293) (D'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1682, 1685, 1686, 1687
DI ROCCO 1686
GIUA 1686
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1686
MERLIN Angelina 1686
NEGRONI, *relatore* 1682, 1686
PONTI 1686
RUSSO Salvatore 1685, 1686
ZANOTTI BIANCO 1686

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958** » (2222).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « *Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958* ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

Nel 1953 a Bruxelles, al Congresso internazionale di storia e filosofia, fu deciso che nel 1958 — il Congresso si tiene ogni cinque anni — l'Italia sarebbe stata la sede della nuova riunione a più di 50 anni di distanza dall'ultimo Congresso che si era tenuto in Italia nel 1903. Il voto fu unanime in questo senso.

Per il Congresso occorrono delle spese. Vi sono Enti patrocinatori che ne sostengono una parte, ma è evidente che, poichè si tratta di filosofia, che va in Italia e fuori povera e nuda, non c'è possibilità che i filosofi possano da soli sostenere la spesa. Bisogna incoraggiarli contribuendo alle spese di viaggio, a quell'accoglienza onesta e lieta, che ormai è entrata nelle consuetudini e, soprattutto, alle spese per la stampa degli atti del Congresso.

La Società filosofica italiana aveva chiesto inizialmente un contributo di 40 milioni, poi ridotti a 30 milioni. Il disegno di legge in discussione autorizza una spesa di 15 milioni.

La copertura c'è, in quanto nella nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58 nell'elenco delle somme accantonate per provvedimenti legislativi in corso sono indicati i 15 milioni per il Congresso internazionale di filosofia.

Vi leggo, ora, il parere della 5^a Commissione: « La copertura sussiste, ma si ritiene, in linea di principio, che non si dovrebbero fare leggi speciali in materia, bensì stabilire ogni anno uno stanziamento unico per contri-

buti del genere, lasciando al Ministro di provvedere nei limiti di tale fondo ».

Io esprimo, in conclusione, parere favorevole al disegno di legge.

RUSSO LUIGI. L'invito contenuto nel parere della 5^a Commissione a provvedere anno per anno allo stanziamento di una somma per manifestazioni di questo genere per eliminare il ricorso a leggi speciali, trova, da parte mia, piena accoglienza.

Comunque, in questo caso, dato che i fondi sono già accantonati, mi dichiaro favorevole al disegno di legge. Vorrei però che, più che alla accoglienza onesta e lieta, cui devono provvedere gli Enti locali, il finanziamento servisse alla pubblicazione degli atti e alla migliore diffusione di essi, in modo di recare un contributo serio sul piano culturale.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo 1 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio » (2234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

In deroga all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, numero 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o parreggiati per almeno due degli anni scolastici 1954-55, 1955-56, 1956-57, riportando qualifica non inferiore a « buono ».

Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036.

DI ROCCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 19 marzo 1955, n. 160, furono stabilite le norme sul conferimento degli incarichi e sullo stato giuridico degli insegnanti incaricati. Senonchè, poichè allora mancava lo strumento per l'applicazione della legge, con l'articolo 25 di essa si stabilì che, fino a quando

non fosse stata espletata la sessione degli esami di abilitazione, allora in corso, potevano essere conferiti incarichi anche agli insegnanti non abilitati, in servizio nell'anno scolastico 1954-55 nelle scuole statali, purchè avessero conseguito qualifica non inferiore a « buono ».

Successivamente fu approvata una legge con cui si regolò e si innovò la materia relativa agli esami di abilitazione. È la legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Si addivenne anche ad una deroga temporanea della norma fondamentale, stabilendo, con l'articolo 7 nella legge n. 1440 una forma particolare di abilitazione per gli insegnanti che appartenevano ai ruoli transitori e che avevano ancora l'abilitazione, e per coloro che insegnavano da almeno cinque anni (salvo gli ex combattenti per i quali si ridusse il periodo a tre anni).

Tuttavia, neanche dopo la pubblicazione di questa legge, si poté applicare la prima perchè mancava il regolamento che la legge stessa prevedeva.

In attesa delle norme di attuazione della legge suindicata, poichè si affacciava l'anno scolastico 1956-57, si addivenne ad un'altra proroga estendendo il beneficio agli insegnanti non abilitati in servizio quali incaricati nell'anno scolastico 1955-56, di chiedere la conferma nell'incarico.

Siamo giunti ora all'anno scolastico 1957-58, e poichè non sono ancora perfezionati i Regolamenti di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, si è presentata di nuovo l'esigenza di consentire l'ammissione al conferimento dell'incarico, ai professori non ancora provvisti del titolo di abilitazione.

Da ciò nasce il presente disegno di legge che consente di poter conferire incarichi a coloro che non hanno ancora conseguito l'abilitazione, fino a quando non abbia avuto luogo la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e non abbia avuto termine il conferimento delle abilitazioni previste dall'articolo 7 della legge stessa. Piuttosto, cioè, che dare validità per un solo anno alla disposizione di questo disegno di legge, il beneficio viene ad essere a tempo indeterminato. La condizione posta dall'articolo unico del disegno è che gli aspiranti allo

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)120^a SEDUTA (22 gennaio 1958)

incarico, potranno conseguire la nomina se nel triennio che va dal 1954-55, al 1956-57, abbiano insegnato almeno due anni nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati, con una qualifica non inferiore a « buono ».

Evidentemente non c'è da preoccuparsi per coloro che hanno pieno diritto ad avere l'incarico, perchè il conferimento di incarichi ai non abilitati è sempre subordinato all'esaurimento della graduatoria degli abilitati e di coloro che hanno diritto alla conferma.

Poichè da quanto ho detto risulta chiaro che ci troviamo di fronte al un caso di necessità, do parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Sono favorevole al disegno di legge ma vorrei proporre un emendamento. Là dove è detto: « per almeno due degli anni scolastici 1954-55, 1955-56, 1956-1957 » proporrei di modificare in questo modo: « ... per almeno due anni scolastici, riportando qualifica non inferiore a buono ». Non vedo la ragione di limitare la possibilità della prova a quei tre anni scolastici: molti, infatti, hanno avuto degli incarichi prima di questi anni e poi non hanno potuto più insegnare.

LAMBERTI. Non sarei contrario ad accettare il punto di vista della senatrice Merlin.

Faccio osservare, infatti, che questo provvedimento deve estendere la sua efficacia anche oltre l'anno scolastico in corso per tutti gli anni scolastici futuri fino a quando non sarà espletata la prima sessione di esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre, 1955, n. 1440.

Non si comprende perciò la limitazione ai tre soli anni 1954-55, 1955-56, 1956-57.

Per le ragioni su esposte sarei favorevole alla proposta della senatrice Merlin.

In via subordinata si potrebbe eventualmente fissare come periodo valido l'ultimo triennio senza specificazione degli anni.

ROFFI. Mi associo alle argomentazioni del senatore Lamberti. Poichè lo spirito di questo disegno di legge è quello di non recare danno, in attesa che si attui la legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a coloro che sarebbero

in condizione di usufruire della legge stessa, pare anche a me che la limitazione ai tre anni indicati nel testo attuale non abbia ragione.

Credo, quindi, che la proposta della senatrice Merlin possa essere accolta; ritengo tuttavia che sia opportuno un termine iniziale affinché i due anni di insegnamento non si siano svolti in un periodo di tempo troppo lontano: proporrei perciò di fissare come periodo utile l'ultimo quinquennio.

RUSSO SALVATORE. Non vedo perchè si debba stabilire questa condizione dei due anni di insegnamento per poter avere l'incarico.

Se hanno insegnato un anno solo, o sono laureati da solo un anno perchè non dovrebbero avere la possibilità di avere l'incarico finchè la legge del 1955 non ha attuazione?

LAMBERTI. Questa possibilità c'è sempre, perchè esaurite le graduatorie provinciali il preside può dare l'incarico anche ad un giovane appena laureato.

MERLIN ANGELINA. Mi permetto di insistere nel mio emendamento.

La maggior parte degli insegnanti sono donne, e se una volta le professoressine rimanevano quasi tutte nubili, oggi invece ci sono delle professoressine che si sposano e di conseguenza hanno anche dei figli.

Queste insegnanti che non hanno l'abilitazione, avendo avuto dei bambini si sono talvolta astenute dall'insegnamento per qualche anno.

A mio parere, noi legislatori abbiamo il dovere di venire incontro a queste insegnanti e dare loro anche la possibilità di sostenere la propria famiglia.

DI ROCCO, *relatore*. Quando si approvò la legge 19 marzo 1955, n. 160, era in corso una sessione di esami di abilitazione. Il concorso era stato bandito nel 1953, e quindi chi volle potè presentarsi a sostenere gli esami. La chiave di volta dei termini stabiliti da questo disegno di legge, sta qui.

La deroga transitoria alla norma fondamentale che prescrive il possesso dell'abilitazione per l'ammissione al conferimento degli incarichi è stabilita con l'articolo 25 della legge

n. 160 richiamata, trovò la sua giustificazione nel fatto che la sessione di esami di abilitazione non era ancora espletata.

Era logico che la deroga non potesse riguardare che gli insegnanti in servizio nell'anno 1954-55 perchè quelli fuori servizio era presumibile fossero elementi scarsamente forniti di titoli.

Sorpassare ora questo termine *a quo*, significherebbe immettere nella scuola coloro che non superarono l'esame di abilitazione o neanche lo tentarono perchè impreparati.

MERLIN ANGELINA. Ci possono essere anche altri motivi!

DI ROCCO, *relatore*. In sostanza, invece, si vuole limitare il beneficio di insegnare anche senza l'abilitazione, a coloro che non l'hanno ancora conseguita senza loro colpa.

Dopo il concorso-esame di abilitazione bandito nel 1953, non ve ne sono stati altri perchè, come ho già detto nel riferire sul progetto in discussione, con la legge 15 dicembre 1955, numero 1440, sono state dettate nuove disposizioni sugli esami di abilitazione. La mancanza delle norme di attuazione obbligò ad estendere il beneficio ai non abilitati in servizio nell'anno 1955-56 e ciò fu disposto con la legge 31 luglio 1956, n. 1036.

Oggi, non essendo ancora perfezionati i regolamenti di esecuzione della legge n. 1440, si viene a consentire il conferimento dell'incarico anche agli insegnanti in servizio nell'anno 1956-57 e, naturalmente, anche a quelli che saranno in servizio negli anni successivi, fino a quando non sia data attuazione alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, più volte richiamata.

Da questa cronologia legislativa risultò che non possono essere considerati altri anni scolastici anteriori al 1954-55 senza venir meno alla coerenza del legislatore che ha fissato quel termine anche per evitare che fossero immessi nella scuola elementi che non dessero sicuro affidamento.

Per queste ragioni non sono favorevole all'emendamento proposto dalla senatrice Merlin. Per altri, volendo considerare l'aspetto umano dell'emendamento, è noto che i capi di istituto hanno facoltà di utilizzare personale non abilitato quando restano posti disponibili

dopo esaurite le graduatorie provinciali. Per questa via possono avere una supplenza anche coloro che sono esclusi dal beneficio contemplato nel disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono molto sensibile alle considerazioni svolte dalla senatrice Merlin, che del resto, un giorno o l'altro, dovranno trovare posto nella legislazione italiana per permettere alle donne sposate di partecipare con maggiore possibilità di espletare la loro missione agli uffici dello Stato. Osservo però che si tratta qui di una legge di carattere formale più che sostanziale, e che in fondo non toglie a nessuno la possibilità di avere degli incarichi una volta che siano esaurite le graduatorie. Direi perciò di non sopravvalutare la portata dell'emendamento della senatrice Merlin.

In conclusione mi rimetto alla Commissione.

ROFFI. Vorrei pregare la senatrice Merlin di ritirare l'emendamento, perchè mi sembra che le ragioni portate dal senatore Di Rocco siano veramente convincenti.

Si tratta cioè di un problema di coerenza. Noi possiamo esonerare ragionevolmente dall'obbligo di avere il titolo di abilitazione solo in quanto non vi sono stati esami di abilitazione in un certo periodo; l'esenzione perciò va fatta solo per quel periodo, altrimenti verremmo a intaccare il principio della necessità della abilitazione.

Quindi, pur comprendendo i sentimenti che hanno ispirato la senatrice Merlin, penso che le argomentazioni del senatore Di Rocco abbiano rimesso la questione nei suoi giusti binari, e che il disegno di legge in discussione vada approvato così com'è.

MERLIN ANGELINA. Io mantengo l'emendamento.

LAMBERTI. Anche io sono, nella sostanza, convinto della validità delle argomentazioni portate dal relatore. Soltanto, insisterei su una osservazione che ho già svolto. La determinazione dei tre anni 1954-55, 1955-56, 1956-1957, non mi sembra in armonia col carattere permanente della disposizione che stiamo per approvare, che deve valere non solo per que-

sto anno scolastico, ma anche per gli anni futuri sino a quando non sia attuata la legge del 1955.

Mi pare cioè che si potrebbe accogliere la sostanza delle osservazioni del senatore Di Rocco, stabilendo solo il termine iniziale e non invece il termine finale; direi cioè: « per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-1955 ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto in votazione l'emendamento proposto dalla senatrice Merlin al primo comma dello articolo unico.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lamberti tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « per almeno due degli anni scolastici 1954-55, 1955-56, 1956-57 », con le parole: « per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-55 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico nel testo emendato.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gotelli Angelo ed altri: « Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici » (2293) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge (*d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri*): « Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non occorrono molte parole per sottolineare la importanza dei Patronati scolastici e la necessità del loro potenziamento.

Dal regio decreto 16 febbraio 1888, che si limitava a raccomandare l'istituzione del Patronato scolastico in ogni Comune, « per eccitare i fanciulli ad iscriversi alle scuole e fre-

quentarle assiduamente, e per ottenere dal Comune, dalla Congregazione di carità e dalla cittadinanza un qualche aiuto a favore dei più poveri, in vesti ed effetti scolastici », fino al vigente decreto legislativo del 24 gennaio 1947, che ha eretto il Patronato scolastico in Ente di diritto pubblico, con compiti assistenziali di ampio respiro, molto cammino è stato indubbiamente compiuto nel delicato e importantissimo settore dell'assistenza scolastica.

Ma non possiamo certo affermare che il Patronato scolastico abbia raggiunto una efficienza e funzionalità adeguate alle esigenze, oggi più che mai urgenti e inderogabili. Basti ricordare alcune cifre statistiche. Una rilevazione effettuata per l'attuazione del piano « P », relativa a cinque Province « pilota », ha dato questo risultato: percentuale degli « evasori » all'obbligo scolastico, 9,4 (quasi uno su dieci!). È opportuno osservare che la rilevazione statistica si riferisce a cinque Province « pilota », scelte in aree molto depresse, dove la situazione è ora certamente migliorata, appunto in seguito all'attuazione del piano « P ». Tuttavia, sono risultanze allarmanti.

Ancora più allarmanti sono i dati sulla « sopravvivenza » scolastica: negli anni 1947-1952, su 100 iscritti alla 1ª classe elementare, sono giunti alla 5ª classe solo 70 nel Nord e appena 37 nel Sud, con una media nazionale di 54. Anche qui, è opportuno osservare come negli anni successivi al 1952 si è certamente avuto un miglioramento, in conseguenza dei numerosi e importanti provvedimenti per l'incremento della scuola elementare; ma siamo ancora ben lontani dalla meta, cioè dal cento per cento dei ragazzi italiani, i quali frequentino almeno fino alla 5ª elementare, quale avvio e premessa per la realizzazione dell'obbligo costituzionale degli otto anni.

La rilevazione statistica citata ha anche analizzato le cause di evasione all'obbligo scolastico di quel 9,4 per cento soprariocordato; le cause di evasione risultano così classificate: miseria 23,3 per cento, negligenza delle famiglie 16,6 per cento, avvio anticipato al lavoro 15 per cento, mancanza della scuola nel luogo di residenza o comunque difficoltà dipendenti dalla ubicazione della scuola rispetto al luogo di residenza, 17,6 per cento. A parte quest'ultimo inconveniente, che si tende a eli-

minare incoraggiando l'edilizia scolastica, coi maestri itineranti, ecc., resta il fatto doloroso che la principale causa di « evasione » dall'obbligo scolastico è l'insufficiente potenziale economico delle famiglie. Infatti, le famiglie classificate « negligenti », o che avviano troppo presto i figli al lavoro, normalmente (salvo casi patologici), sono famiglie in stato di bisogno: il che ha riflessi negativi, non soltanto nella inadempienza « formale » all'obbligo della frequenza, ma anche nello scarso « rendimento » scolastico, fenomeno che le statistiche non rilevano, ma che non è meno grave della formale inadempienza.

È superfluo osservare che la via maestra per la risoluzione del grave problema è quella del potenziamento economico delle famiglie. Ora tutti gli sforzi sono tesi a questo scopo. Vi può essere disaccordo sui mezzi per raggiungere il fine, ma nessuno può mettere in dubbio la rettitudine delle intenzioni di tutti noi (dico noi, intendendo tutto il Senato nel suo complesso). Il presente disegno di legge, che tende al potenziamento dei Patronati scolastici, vuol recare un contributo modesto, ma non trascurabile, nella presente situazione, nel quadro degli interventi di natura assistenziale.

E veniamo all'esame del disegno di legge, approvato già dalla Camera dei deputati. Esso si propone di ovviare ad una triplice deficienza che si riscontra attualmente nei Patronati scolastici: 1) la scarsità dei mezzi finanziari; 2) la mancanza di una specifica preparazione tecnica negli organismi esecutivi; 3) la mancanza di efficienti organi superiori con funzioni di coordinamento e di propulsione.

Al primo inconveniente — la scarsità dei mezzi finanziari — il disegno di legge cerca di ovviare, almeno in parte, mediante una rivalutazione del contributo minimo obbligatorio a carico dei Comuni, da lire 2 a lire 50 per abitante. A questo punto, anche per rispondere ad una obiezione ovvia, circa l'aggravio finanziario che verrebbe imposto ai Comuni (di cui sono ben note le precarie condizioni di bilancio), dobbiamo notare che già di fatto, la media nazionale del contributo dei Comuni ai Patronati scolastici è di lire 35 *pro capite*. Vi sono Comuni che hanno superato la quota *pro capite* di lire 50, e questi certamente non

vorranno tornare indietro, poichè il disegno di legge in discussione fissa la quota di lire 50 come minimo obbligatorio. Non si tratta, dunque, di partire dalla misura di lire 2 per abitante, ma dalla media attuale, già raggiunta spontaneamente dai Comuni, di lire 35, imponendo, quindi, un aumento medio *pro capite* di appena 15 lire annue. Tenendo presenti le cifre complessive medie dei bilanci comunali, l'intero importo di 50 lire per abitante non raggiunge l'1 per cento della spesa generale, in molti casi non raggiunge neppure lo 0,5 per cento, percentuale non certo eccessiva, per un servizio di tanta importanza. Nè l'esiguo aumento medio di 15 lire annue *pro capite* può costituire una difficoltà insuperabile, anche per i Comuni meno provveduti; mentre assicura ai Patronati una base sicura, su cui possono con tranquillità fondare un razionale programma di interventi. Notiamo, infine, che il contributo dei Comuni rappresenta attualmente circa il 50 per cento delle entrate dei Patronati scolastici, i quali dovranno trovare l'integrazione dei propri bilanci nelle altre fonti indicate nell'articolo 8 del disegno di legge, tra cui un duplice contributo dello Stato attraverso i Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno; contributo opportunamente non precisato dal disegno di legge per non incappare — io penso — nello sbarramento dell'articolo 81, ma soprattutto — vogliamo augurarcelo, anzi, intendiamo assumerne l'impegno — soprattutto per consentire più generosi stanziamenti nei futuri bilanci dei due Ministeri interessati. Rileviamo, a questo proposito, con soddisfazione, che c'è già stato un sensibile aumento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sul capitolo dell'assistenza scolastica: infatti, lo stanziamento di 875 milioni del bilancio 1956-1957 è salito a 1 miliardo e 232 milioni nel bilancio attuale 1957-58. C'è stato un notevole passo innanzi. Mentre chiediamo un piccolo sacrificio ai Comuni, lo Stato già sta dando il buon esempio.

Ma il ritocco in materia economica non costituisce l'elemento più importante del disegno di legge in discussione. Due innovazioni importantissime reca il disegno di legge in esame, tendenti a colmare i difetti di

struttura a cui abbiamo accennato, cioè la mancanza di una specifica preparazione tecnica negli organismi esecutivi, e la mancanza di organi superiori con funzioni di coordinamento e di propulsione.

Al primo di questi due difetti il disegno di legge cerca di ovviare istituendo la particolare figura del segretario-direttore, a cui è affidata la direzione tecnica delle iniziative e dei servizi predisposti dal Consiglio di amministrazione del Patronato. Il segretario-direttore, che sarà di regola un insegnante, dovrà essere (così precisa l'articolo 3) « particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica ». Qualificazione resa tanto più necessaria dalla varietà e importanza dei compiti che il disegno di legge attribuisce al Patronato scolastico (vedi articolo 2): compiti che vanno dalla « fornitura gratuita, agli alunni bisognosi, di libri, cancelleria, indumenti, medicinali » alla « integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica »; alla « istituzione e gestione di doposcuola, inter-scuola, ricreatori, colonie »; all'azione tendente a « favorire l'assistenza medico-sanitaria »; alla cura, infine, di « ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola ».

Ora, compiti di così vasta portata, che allargano il campo di azione del Patronato scolastico ben oltre i limiti di una pura e semplice assistenza materiale, inserendo il Patronato nel vivo dell'azione educatrice della scuola, esigono evidentemente un personale direttivo ben qualificato e preparato *ad hoc*. A tale esigenza, fondamentale, risponde nel modo migliore, a mio avviso, il disegno di legge in esame, che prevede, tra l'altro, iniziative tendenti « ad una maggiore qualificazione degli operatori assistenziali impegnati presso i Patronati » (vedi articolo 14, che specifica le attribuzioni del Consorzio provinciale del Patronati scolastici).

È questa l'altra importante innovazione del disegno di legge: l'istituzione obbligatoria del Consorzio provinciale dei Patronati scolastici « per una migliore collaborazione e integrazione (così recita l'articolo 12) al fine del complessivo potenziamento dei Patronati comunali ». Per essere precisi, non si tratta

di una innovazione nel senso assoluto. Infatti, la legge vigente, all'articolo 15, dispone che « i Patronati scolastici possono riunirsi in consorzio nell'ambito della Provincia ». E che si tratti di una necessità sentita, si rileva dal fatto che ne sono sorti una quarantina; però hanno potuto funzionare ben poco, per motivi che risultano evidenti quando si pensi che la legge vigente non determina i compiti del Consorzio e non ne indica le fonti di finanziamento. Ciò è previsto, invece, dal disegno di legge in discussione, che determina anche la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale, reso obbligatorio in tutte le provincie. Ecco, in sintesi, le norme principali contenute nel disegno di legge circa i Consorzi: il Presidente del Consorzio provinciale viene eletto dai presidenti dei Comitati comunali, e fanno parte di diritto del Consiglio: un rappresentante del Provveditore agli studi, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale e il direttore provinciale U.P.A.I. Sono, inoltre, aggregati al Consiglio del Consorzio provinciale, con funzioni consultive, rappresentanti dell'O.N.M.I., dell'E.N.P.M.F., della C.R.I., ed eventualmente — su delibera del Consiglio — altri esperti di assistenza scolastica.

Il Consorzio farà fronte alle proprie spese, oltre che col contributo del Ministero dell'Interno e con altri proventi (elencati nell'articolo 15), con un contributo a carico dell'Amministrazione provinciale, fissato (così recita l'articolo 16) « a norma dell'articolo 144, lettera e), n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale », nella misura minima di lire 10 per abitante.

Notiamo che già la legge comunale e provinciale, nel richiamato articolo, fa obbligo all'Amministrazione provinciale di contribuire alla vita dei Patronati scolastici: il disegno di legge in esame, mentre precisa l'entità del contributo in un minimo di lire 10 *pro capite*, ne determina la destinazione, a favore cioè del Consorzio provinciale, in seno al quale la Amministrazione provinciale avrà un suo autorevole rappresentante.

Infine, per il coordinamento sul piano nazionale, il disegno di legge conferma l'istitu-

zione, presso la Direzione generale della istruzione elementare, del « Comitato centrale per l'assistenza scolastica ».

Onorevoli colleghi, ritengo di avere sufficientemente illustrato i punti essenziali del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Circa i particolari, mi riservo di intervenire — ove se ne riscontri l'opportunità — quando verranno esaminati i singoli articoli. Concludo raccomandando l'approvazione tempestiva del disegno di legge. Ho qui una lettera del Presidente dell'Associazione nazionale dei Patronati scolastici, il quale scrive, fra l'altro: « Sarebbe una vera iattura per i nostri Enti se il provvedimento non dovesse arrivare, nel testo attuale, a concludere l'iter parlamentare nel corso della presente legislatura ». Raccomando, dicevo, l'approvazione tempestiva, possibilmente senza modifiche: e ciò, non semplicemente allo scopo di non ritardare l'approvazione definitiva del provvedimento, ma perchè sono convinto che, in questo momento almeno, nulla di meglio potrebbe essere formulato per il potenziamento economico, ma soprattutto strutturale e tecnico, dell'assistenza scolastica.

PRESIDENTE. Su questo disegno di legge dovevano dare il loro parere la 1^a e la 5^a Commissione.

La 1^a Commissione non lo ha ancora trasmesso ed essendo trascorso il termine regolamentare non siamo tenuti ad attendere ulteriormente.

Il parere della 5^a Commissione è il seguente:

« Nel complesso il disegno di legge non merita un giudizio negativo ma è da osservare:

a) il disposto dell'articolo 11 non solo è in contrasto con l'articolo 6 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 362, e con l'articolo 56 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, ma, per gli assegni da corrispondere agli insegnanti supplenti necessari per colmare i vuoti lasciati dagli insegnanti nuovi comandati in aggiunta ai 120 già previsti, comporta un onere sensibile di cui non sono indicati nè l'importo nè la copertura;

b) viene aumentato il contributo dei Comuni e delle Province. Ma i Comuni e le Province sono per gran parte deficitari. Porre a loro carico maggiori spese non sembra giusto;

c) all'articolo 8, lettere c) e d), vengono ammessi come fonte di proventi dei patronati contribuiti dei Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione. Nel preventivo dell'esercizio 1957-58 si trova il contributo del Ministero della pubblica istruzione, ma come contributo straordinario, e non si trova quello del Ministero dell'interno, che corrisponde soltanto contributi saltuari, a carico dei fondi per l'assistenza pubblica. Comunque si tratta di contributi di natura straordinaria e che non possono essere presi in considerazione come entrate ordinarie dei patronati, ma solo tra le entrate eventuali. Lo stesso dicasi per l'articolo 15;

d) non appare esatto dire che i contributi dei Comuni e delle Province sono fissati in misura minima, lasciando la possibilità di contributi ulteriori da determinarsi discrezionalmente. È preferibile stabilire che i Comuni devono contribuire con una somma determinata per ogni abitante, e questa diviene una spesa obbligatoria; se poi i Comuni e le Province debbano contributi maggiori, l'eccedenza è e deve rimanere spesa facoltativa con tutti i limiti stabiliti per le spese facoltative.

Pertanto sembra opportuno riesaminare il disegno di legge in relazione alle suesposte osservazioni. Si ritengono peraltro indispensabili la soppressione o la modificazione dell'articolo 11, per il quale quanto meno occorrerebbe indicare la copertura, e la soppressione negli articoli 8 e 15 del riferimento ai contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno, a meno che non sia possibile determinarli collocandoli fra le spese ordinarie, e indicandone la copertura finanziaria permanente ».

RUSSO SALVATORE. Un provvedimento sui Patronati scolastici era atteso da anni. Io stesso in più di una occasione, durante la discussione dei bilanci, ho richiamato l'attenzione su questo problema, che incide molto sull'analfabetismo. Si tratta però di un argomento così impegnativo, che non possiamo, con una breve discussione, approvare oggi questo disegno di legge. Chiederei di rimandare la discussione alla prossima settimana, in modo che possiamo prepararci più attentamente.

ZANOTTI BIANCO. Più volte, in Parlamento, si è parlato della destinazione dei beni della ex G.I.L. Si è detto: per quale ragione il patrimonio della G.I.L. non viene dato ai Patronati? Io domando se, discutendo il disegno di legge sul riordinamento dei Patronati scolastici, non si possa inserire una norma che stabilisca che il patrimonio della ex G.I.L. venga dato ai Patronati; patrimonio che si sta disperdendo, e che ha un enorme valore, di più miliardi.

MERLIN ANGELINA. Sono d'accordo con il senatore Russo, circa la necessità di un attento esame del disegno di legge.

Vorrei fare, tuttavia, sin d'ora, una osservazione. La Commissione finanza e tesoro ha fatto delle riserve sulla copertura; mi domando come mai allora il disegno di legge è passato alla Camera, evidentemente con parere favorevole della Commissione di finanza della Camera.

PONTI. Sono favorevole al rinvio, ma non sono favorevole a un rinvio troppo lungo. La soluzione del problema posto dal senatore Zanotti Bianco porterebbe a un rinvio estremamente lungo, perchè non si tratta di un problema semplice.

Vorrei che mi fosse consentito soltanto di osservare che il patrimonio della ex G.I.L. non è un patrimonio che rende, ma è un patrimonio che costa.

L'Opera nazionale Balilla svolgeva la sua attività non in base al patrimonio, ma in base a un finanziamento col quale poteva sfruttare quel patrimonio.

Non bisogna dimenticare che il patrimonio della G.I.L. un po' alla volta se ne va in rovina, perchè le necessarie spese di gestione non trovano posto nel bilancio dello Stato.

Del problema mi sono occupato più volte e ho visto che non c'è soluzione se non c'è un finanziamento dello Stato. Per esempio, vi è un edificio destinato a una colonia; occorre un finanziamento perchè la colonia possa funzionare.

Ma tutto ciò comporterebbe un notevole onere finanziario, e ritengo non sia prudente, se vogliamo giungere in breve tempo ad appro-

vare il disegno di legge in discussione, affrontare un problema così ampio.

RUSSO SAVATORE. Allora, il patrimonio della ex G.I.L. deve andare distrutto?

PONTI. Ho esposto un dato di fatto.

PRESIDENTE. Il senatore Ponti comunque è favorevole a un rinvio che vorrebbe però non troppo lungo.

Faccio presente però che prossimamente sarà necessario affrontare la discussione dei quattro disegni di legge che si riferiscono all'insegnamento universitario. Subito dopo la discussione di questi quattro progetti di legge, si potrà riprendere la discussione del disegno di legge per il riordinamento dei Patronati scolastici.

DI ROCCO. L'importanza di questo disegno di legge è tale da rendere necessario che sia fissata una data precisa.

GIUA. Desidero dichiarare fin d'ora che il disegno di legge va non solo attentamente esaminato ma anche, a mio avviso, emendato. Non posso perciò consentire all'invito del relatore per una approvazione del testo della Camera senza modificazioni.

NEGRONI, *relatore*. La discussione del presente disegno di legge è stata sollecitata, con una lettera, dal Presidente dei Patronati scolastici.

PRESIDENTE. Cercheremo di non rimandare la discussione oltre la prossima settimana.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente, la situazione dei Patronati scolastici, specialmente in certe provincie italiane, richiede che noi deliberiamo su questo progetto di legge con una certa urgenza.

I dati statistici, esposti dal relatore, riflettono l'importanza che avrebbe una riorganizzazione dei Patronati scolastici.

Per questo pregherei gli onorevoli senatori di voler approfondire, come è loro diritto, lo esame di questo disegno di legge, ma di voler

organizzare i lavori in modo tale che questo disegno di legge abbia la possibilità di essere approvato entro la fine di questa legislatura.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Costituzione di un Ente per le Ville venete » (2247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un Ente per le Ville venete ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, relatore. Le Ville venete costituiscono un complesso che ha un carattere tutto particolare, sia storico che artistico, e rappresentano un ciclo culturale che comincia dal Medio Evo e va fino al '700.

Si può dire che l'inizio della vita di villeggiatura si sia avuto proprio agli albori del Rinascimento, anzi addirittura dal tempo del Petrarca. Da allora, sia per le esigenze di vita economica della regione, dedita in gran parte all'agricoltura sotto il controllo delle famiglie più ricche delle varie città, sia proprio per il gusto della villeggiatura, nato quasi contemporaneamente allo spirito ed al gusto del Rinascimento, questa gente, non solo ricca ma anche colta, amava ritirarsi nei luoghi di campagna per sottrarsi al peso e alla noia della vita cittadina.

Questo si verificò in modo particolare nella città di Venezia; la quale sospingeva fuori i propri cittadini in cerca di verde e di respiro campestre.

Si è venuto costituendo così un complesso di edifici di oltre mille ville, sorte nel periodo che va dal Rinascimento al '700, che hanno lasciato una impronta profonda nell'arte.

Naturalmente, l'attuale problema è sorto per le condizioni di rovina in cui una parte notevole di queste ville è venuta a trovarsi.

Molte ville sono conservate perfettamente nella loro originale bellezza, con le loro decorazioni pittoriche e plastiche; molte altre, invece, i cui proprietari sono andati in rovina,

sono state trasformate in abitazioni ordinarie, in depositi a scopo industriale, alberghiero, scuole, sedi di enti pubblici e perfino ridotte ad ospitare il bestiame.

Il problema che oggi si pone è quello di costituire un Ente a cui spetti la vigilanza, la conservazione, il restauro e il salvamento di queste ville.

Come i colleghi sanno, fu presentato l'anno scorso un disegno di legge dai senatori Canonica, Russo e Cermignani per l'istituzione di un Ente per il restauro e la valorizzazione delle Ville venete.

Al disegno di legge proposto dai nostri colleghi, ha fatto seguito il disegno di legge presentato dal Governo che assorbe il precedente, in quanto questo provvedimento si propone la costituzione di un Consorzio per il restauro e la valorizzazione delle Ville venete. Questo Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed è costituito dallo Stato; dalle otto provincie del Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Venezia; dagli Enti provinciali del turismo e, ove ne facciano richiesta, dai Comuni che si impegnino a versare una quota di 500.000 lire e dagli Istituti di credito che si impegnino ad una contribuzione annua di lire 1.000.000.

Lo Stato contribuisce con una quota di due miliardi in dieci anni e gli Enti provinciali del turismo, le provincie, con quote proporzionali al loro bilanci ed al numero delle ville che si trovano nel loro territorio.

Il Consorzio ha il compito di controllare lo stato delle ville e di ordinare il restauro o il riattamento di quelle che sono in condizioni di grave decadenza.

Il proprietario è obbligato ad eseguire i lavori e se non li esegue subentra il Consorzio, il quale procede a questi lavori ed esige dal proprietario il pagamento con la garanzia eventuale dell'edificio stesso sul quale potrà esercitare il diritto di espropriazione.

Nei casi in cui il proprietario si trovi in condizioni particolarmente disagiate, il Consorzio interviene con un contributo fino al massimo del 20 per cento sulla spesa e con facilitazioni finanziarie, specialmente sul tasso di interesse dei mutui da contrarre. Questo è, in linea generale, il disegno di legge.

Le osservazioni che sono state fatte dalle Commissioni, richieste del parere, sono, in linea di massima, favorevoli.

« La Commissione finanze e tesoro — si legge nel parere della 5ª Commissione — non ha nulla da osservare dal lato finanziario. Ritiene peraltro che sarebbe opportuno aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 28, una norma che stabilisca che la esenzione è concessa purchè la Soprintendenza dei monumenti competente attesti annualmente che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Ciò per evitare che siano esenti da imposte ville affittate speculativamente senza rispetto dei vincoli.

Circa i contributi annui disposti a carico delle provincie, la Commissione, pur essendo contraria in linea di principio all'imposizione dall'alto di oneri ad amministrazioni che hanno una capacità di entrata predeterminata, ritiene che nel presente caso si possa consentire, risultando che le Amministrazioni provinciali indicate nel disegno di legge hanno la possibilità di provvedere ai contributi di cui si tratta ».

D'altra parte bisogna riconoscere che le Provincie sono d'accordo, come anche gli Enti provinciali del turismo, ad accettare questa imposizione che viene dall'alto e che in fondo non è altro che una specie di contratto reciproco, perchè lo Stato finanzia in quanto anche le Provincie e gli Enti provinciali del turismo contribuiscono.

Credo quindi, che l'osservazione della Commissione finanze e tesoro possa essere facilmente superata come, del resto, nella conclusione del parere stesso è esplicitamente detto.

Più ampia è la relazione estesa dalla Commissione giustizia e autorizzazioni a procedere.

Questo parere si esprime, in generale, in senso favorevole; si fanno soltanto delle osservazioni, che non so se si possano accettare.

In particolare si segnala la necessità di raggiungere lo scopo culturale, che la legge si propone, sanzionando l'obbligo per i proprietari di consentire la visita delle ville al pubblico.

Ora osservo che il presente disegno di legge ha lo scopo di conservare le ville, mentre, per

la finalità su accennata, sarebbe necessaria una legge generale che obbligasse tutti i cittadini che posseggano edifici monumentali a renderli visibili al pubblico.

A me sembra che non possiamo in questa legge particolare stabilire un principio generale di questa portata.

Le finanze pubbliche non intervengono generalmente a vantaggio del proprietario; anche quando il Consorzio concederà il 20 per cento, il proprietario in realtà non verrà mai a realizzare un vantaggio economico.

Inoltre si deve pensare che l'obbligo di tenere aperto al pubblico un edificio, comporta spese non indifferenti di personale di custodia.

I componenti della 2ª Commissione sarebbero anche d'avviso di aggiungere alle otto Provincie già ricordate la provincia di Gorizia. Io però non sarei favorevole alla inclusione di tale Provincia, in quanto per essa si tratta di problema diverso. Qualora si insistesse in questa richiesta debbo rammentare che sarebbe doveroso e necessario aprire le trattative con gli organi locali maggiormente interessati, e ciò comporterebbe un notevole ritardo nell'approvazione del disegno di legge col danno conseguente del rinvio dei restauri, alcuni dei quali sono invece urgentissimi.

Pertanto io propongo alla Commissione la approvazione del disegno di legge così come è stato presentato.

PRESIDENTE. Do lettura del testo integrale del parere della 2ª Commissione permanente del Senato del quale il relatore ha già fatto cenno:

« Le ville monumentali sparse nelle provincie di Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Verona, Vicenza, Belluno, Udine e soggette alle disposizioni della legge 1º giugno 1939 sono ben 1044 e di esse per lo meno un quarto sono in stato di degradazione e di abbandono. Per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione di un tale patrimonio storico, artistico e culturale molte voci di allarme si sono levate dagli ambienti più qualificati, di cui si fecero interpreti il senatore Canonica ed altri colleghi. Questi, oltre due anni fa, presentarono il

disegno di legge n. 1095, sul quale, insieme a quello successivo n. 2247, è richiesto il nostro parere.

Il disegno di legge Canonica, delle cui lodevoli intenzioni giova dare pieno riconoscimento, diede luogo però a rilievi e proposte di miglioramento tali per cui il Governo si indusse a presentare un nuovo disegno di legge, più organico e completo. Sembra pertanto al sottoscritto che questo possa senz'altro considerarsi sostitutivo del precedente e che quindi su questo debba concentrarsi il nostro parere.

Tale disegno di legge prevede la costituzione di un Consorzio fra lo Stato, le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del turismo delle otto provincie interessate, tutti insieme costituenti l'Ente per le Ville venete, con sede a Venezia, dotato di organi quali il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, e il collegio dei revisori. Questo Ente è dotato di un contributo dello Stato dell'ammontare complessivo di 20 miliardi ripartiti in dieci esercizi e dei contributi degli Enti provinciali del turismo e delle Amministrazioni provinciali ammontanti complessivamente a 45 milioni all'anno.

L'Ente fa obbligo ai proprietari di eseguire i lavori di restauro e manutenzione necessari. Qualora i proprietari, entro un termine stabilito, non vi provvedano, l'Ente si sostituisce ad essi, riservandosi di richiedere dai proprietari stessi la liquidazione delle spese. Se il proprietario, pure accettando di eseguire i lavori, non sia in condizioni economiche sufficienti, vengono stabilite opportune agevolazioni, non escluso un contributo fino al 20 per cento della spesa.

Quando il patrimonio del proprietario non sia sufficiente a garantire il credito, oppure si tratti di monumenti di eccezionale valore, lo Ente può acquistare l'immobile o promuoverne l'espropriazione. Questo è per sommi capi il contenuto essenziale del disegno di legge numero 2247.

Si ritiene opportuno segnalare alla 6^a Commissione un problema che il disegno di legge citato lascia insoluto. Il suo scopo finale è evidentemente di carattere culturale, nel senso di mettere in grado visitatori e cultori d'arte italiani e stranieri di ammirare e studiare le dette ville monumentali non solo dall'esterno, ma an-

che dall'interno. Ma i proprietari privati di esse non hanno finora alcun obbligo legale di aprire le loro ville indiscriminatamente a visitatori ed amatori. Questa lacuna dovrebbe essere colmata secondo opportune modalità ed a ciò potrebbe provvedere un Regolamento esecutivo che dovrebbe essere annesso alla legge. Lo stesso Regolamento dovrebbe inoltre precisare da chi, su quali immobili e con quali modalità verrà decisa la preminenza e l'entità dei lavori da compiere.

Si suggerisce inoltre la opportunità che fra le provincie indicate nell'articolo 2 venga anche, per evidente affinità, inclusa la piccola provincia di Gorizia, le cui ville, ricadenti nelle disposizioni della legge 1^a giugno 1939, hanno origini artistiche e storiche analoghe alle altre ville monumentali friulane.

Si suggerisce inoltre che venga precisato, al primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge governativo, il richiamo specifico agli articoli 1, 2 e 3 della legge 1^a giugno 1939, n. 1089.

Sarebbe inoltre opportuno che nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, venissero inclusi anche dei cultori d'arte, non funzionari, deferendo alla competente Commissione di stabilire le modalità della loro designazione.

Concludendo, con le osservazioni e le proposte di cui sopra, si esprime parere favorevole al disegno di legge n. 2247, intendendosi in questo assorbito il precedente n. 1095 ».

Il parere della 5^a Commissione è stato già integralmente letto dal relatore.

Infine la 7^a Commissione ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Le Commissioni 1^a e 9^a incaricate pure di esprimere il loro giudizio, non hanno inviato alcun parere; poichè i termini regolamentari sono trascorsi, possiamo ugualmente procedere.

ROFFI. Condivido quasi pienamente le opinioni espresse dal senatore Ponti. Il « quasi », naturalmente, prelude alla presentazione da parte mia di alcuni emendamenti, in conformità, del resto, alle conclusioni della 2^a Commissione, il cui parere merita un attento esame.

Mi riferisco principalmente alla opportunità di includere nel Consiglio dell'Ente dei « non funzionari » e dei cultori d'arte; vorrei cioè che ne facessero parte un rappresentante

dell'Istituto superiore di architettura dell'Istituto superiore di architettura di Venezia, un rappresentante dell'Università di Padova ed uno dell'Ordine degli architetti di Venezia. Questa è la prima proposta di emendamento.

Sulla questione della possibilità di rendere obbligatoria la visita delle ville, sono d'accordo con il relatore Ponti che il problema investe cioè principi generali; ritengo però che, proprio sulla base dei principi generali, i proprietari di queste ville — che costituiscono parte del patrimonio nazionale — abbiano il dovere, data la funzione sociale della proprietà, di metterle a disposizione del pubblico.

Sono un appassionato della bellezza artistica delle Ville venete che ho visitato più volte e debbo riconoscere che i proprietari delle medesime non hanno normalmente difficoltà a mostrarle ai visitatori. Desidero a tale proposito rivolgere un pubblico riconoscimento alla cortesia del senatore Valmarana il quale, pur abitandovi, consente a tutti la visita della sua villa, permettendo addirittura che il pubblico visiti la sua stanza da letto, che ha un valore particolare per pregi artistici ed architettonici. Per mettere maggiormente in risalto la gentilezza del senatore Valmarana debbo precisare che io visitai la sua villa con amici francesi quando ancora non ero senatore: il suo è uno dei migliori esempi delle tradizioni di signorilità del patriziato veneto.

L'obbligo della visita non aggiungerà dunque nulla alla situazione di fatto nella maggior parte dei casi, mentre servirà per quei pochissimi proprietari che non consentono l'accesso dei visitatori nelle loro ville. Proporrei perciò un articolo aggiuntivo che fissi l'obbligo della visita con modalità che saranno successivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio: orario limitato in giornate determinate, etc.

MERLIN ANGELINA. Come veneta non posso che compiacermi per il provvedimento di tutela del patrimonio artistico, storico e culturale delle Ville della mia terra. Non posso però fare a meno di manifestare alcune preoccupazioni che se necessario concreterò in un ordine del giorno. La mia prima preoccupazione investe la costituzione del Consorzio fra lo Stato, le Amministrazioni provinciali e gli Enti

provinciali del turismo delle otto provincie interessate, che comporta la creazione di Consigli di amministrazione, Comitati esecutivi etc., di cui saranno chiamate a far parte numerose persone.

Voglio augurarmi che queste assunzioni vengano fatte con criteri rigorosi di competenza senza cedere a pressioni politiche e a raccomandazioni.

Un'altra preoccupazione è determinata dal fatto che molte ville attualmente non appartengono più ai proprietari originari ma sono passate in proprietà a gente che non è assolutamente in grado di valutarne ed apprezzarne il valore artistico, culturale e storico; costoro profitteranno dell'occasione per far riattare la villa, non la faranno visitare dagli appassionati, e la utilizzeranno poi a fini di lucro.

PONTI, *relatore*. Ma il contributo del 20 per cento da parte dello Stato viene elargito solo quando si ha la documentazione che il proprietario non può provvedere con i suoi mezzi. Ritengo perciò che la preoccupazione espressa dalla senatrice Merlin non abbia fondamento.

MERLIN ANGELINA. Altra preoccupazione che mi assilla è la destinazione delle Ville. Ho visto sul Brenta delle ville affollate fino all'inverosimile da povere famiglie che non si preoccupavano certo del loro valore artistico. In questi casi occorrerà anzitutto provvedere ad un'adeguata sistemazione degli occupanti.

Su questi argomenti mi riservo di presentare, eventualmente, un ordine del giorno.

PONTI, *relatore*. In linea di principio non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal collega Roffi, per la inclusione nel Consiglio dell'Ente di rappresentanti dell'Istituto superiore di architettura di Venezia, dell'Università di Padova e dell'Ordine degli architetti di Venezia; faccio però osservare che il Consiglio di amministrazione non ha funzioni tecniche specifiche: il Consiglio di amministrazione è costituito dai rappresentanti degli enti finanziatori; ricevuto il denaro deve provvedere solo ad amministrarlo bene e non occuparsi della esecuzione dei restauri; questo compito è riservato ai tecnici. Ampliandolo,

riverrebbero a dare al Consiglio di amministrazione poteri e incombenze non sue.

Circa l'obbligo della visita per i proprietari che abbiano usufruito del concorso dello Stato per la riattazione dello stabile, non ne ritengo possibile l'attuazione pratica.

Tale obbligo comporta infatti la necessità di una custodia continua ed evidentemente nessun proprietario sarebbe disposto ad accollarsi le spese relative.

D'altra parte, poi, non tutte le 1000 ville del Veneto contengono tali opere d'arte da meritare una visita; di fatto molte di esse non sono mai visitate; un obbligo di questo tipo per tutti i proprietari mi sembrerebbe quanto mai inopportuno.

Per quanto riguarda la destinazione delle Ville venete, ritengo giusta l'osservazione della senatrice Merlin Angelina, e penso che potremmo affermare in un ordine del giorno la esigenza che le Ville abbiano una destinazione compatibile con la loro conservazione.

Tali edifici potrebbero, ad esempio, in molti casi, essere adibiti a scuole, sedi di municipio, ecc.

MERLIN ANGELINA. Se il Municipio è in condizioni di mantenerle!

PONTI, *relatore*. Se la Villa è restaurata, il Municipio sarà in condizioni di mantenerla in quanto non dovrà sostenere che le spese di manutenzione, sempre sotto la sorveglianza dell'Ente.

Per quanto riguarda il problema delle ville, anche se di scarso pregio, che sono state trasformate in alloggi per sfollati, l'Ente dovrà intervenire per favorire una sistemazione degli occupanti, provvedere ai restauri per poi trovare una sistemazione adeguata.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Molti dei quesiti sollevati nel corso della discussione trovano risposta in vari articoli del disegno di legge.

Così l'articolo 1 recita: « È costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'articolo 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville venete... ».

Ritengo che un Consorzio che nasce sotto la vigilanza e la tutela del Ministero della pub-

blica istruzione con sede esattamente presso la Soprintendenza dei monumenti dia, dal punto di vista artistico, le più ampie garanzie.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Ponti, circa l'uso di queste Ville, rilevo che l'articolo 3 pone chiaramente fra i fini dell'Ente « la migliore utilizzazione delle Ville ».

Ai rilievi della senatrice Merlin, circa la scelta del personale risponde l'articolo 30, stabilendo che: « Al funzionamento del Consorzio si provvederà con personale statale di ruolo nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale di cui al precedente comma sarà considerato per tutta la durata dell'utilizzazione presso il Consorzio in posizione di comando, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Si tratta dunque di una norma che può dare una certa serenità: non sarà assunto, cioè, del personale nuovo.

Dopo queste precisazioni pregherei gli onorevoli senatori di voler, anche per questo disegno di legge, lavorare con una certa alacrità perchè mentre noi discutiamo le ville crollano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

È costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'articolo 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville Venete.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia presso la Soprintendenza ai monumenti ed

assume la denominazione di « Ente per le Ville Venete ».

Il Consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1966-67.

(È approvato).

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del Turismo delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.

Possono aderirvi le Amministrazioni comunali e gli Istituti di credito operanti nella Regione veneta, obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i Comuni, a lire 1.000.000 per gli Istituti di credito.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonché alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

L'ordinamento interno del Consorzio sarà regolato da norme deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

CAPO II

DEGLI ORGANI

Art. 4.

Organi del Consorzio sono:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Comitato Esecutivo;
- 4) Il Collegio dei revisori.

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di Vice presidente;
- c) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- d) da due membri scelti fra i Presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo, delle Provincie indicate nell'articolo 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissariato per il turismo;
- e) dai Soprintendenti ai monumenti per le Provincie di cui all'articolo 2;
- f) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito, che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Roffi e Donini un emendamento tendente ad aggiungere fra la lettera e) e la lettera f) i seguenti alinea:

« un rappresentante dell'Istituto superiore di Architettura di Venezia;

un rappresentante dell'Università di Padova;

un rappresentante dell'Ordine degli architetti di Venezia ».

ROFFI. Ritengo che la partecipazione dei rappresentanti di tre organismi così importanti quali sono l'Istituto superiore di Architettura di Venezia, l'Università di Padova e l'Ordine degli architetti di Venezia, faciliti il lavoro di questo Consiglio di amministrazione

e assicurarsi alle sue decisioni il conforto di organismi di tanta autorevolezza.

Il loro parere sarà poi molto utile a determinare la graduatoria di urgenza dei lavori da eseguire ed ad evitare inutili polemiche.

Siccome il senatore Ponti, pur dichiarandosi contrario non ne fa una questione di principio, invito la Commissione a riflettere prima di votare questo emendamento, che potrebbe assicurare un più armonioso funzionamento dell'organismo dirigente e che è confortato dal favorevole parere della Commissione giustizia e autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare tuttavia che se si accetta l'emendamento Roffi e Donini, Venezia verrebbe ad avere due rappresentanti mentre altre provincie non sarebbero rappresentate affatto.

LAMBERTI. Pur apprezzando molto le considerazioni del collega Roffi e l'emendamento da lui proposto, sono, nel complesso, più favorevole al punto di vista espresso dal senatore Ponti, soprattutto per la considerazione che questi nuovi membri, che noi immetteremo nel Consiglio di amministrazione, sono dei liberi professionisti.

La presenza di questi professionisti nel Consiglio determinerebbe, in primo luogo, l'impossibilità di valersi della loro opera in quanto, è evidente, che se fanno parte del Consiglio d'amministrazione non potranno essere chiamati a dare la loro collaborazione diretta al compimento delle opere che il Consiglio d'amministrazione disporrà.

La possibilità, d'altra parte, di un conflitto tra il loro parere di professionisti, facenti parte del Consiglio d'amministrazione, e quello degli esecutori che proporranno i progetti, è più facile a verificarsi che tra coloro che pur interessandosi alla stessa materia non svolgono la stessa professione.

È vero, infine, che per quello che riguarda la competenza potrebbero aggiungere qualcosa,

ma forse non molto se noi pensiamo che del Consiglio fanno già parte i Soprintendenti dei monumenti, persone evidentemente di competenza indiscutibile.

Per queste ragioni la tesi sostenuta dal relatore, senatore Ponti, è a mio avviso la più valida.

PONTI, relatore. Desidero solo aggiungere a quanto ho già detto che l'opera di architettura è quasi nulla in questi lavori di restauro: si tratta per lo più di fare degli intonachi; si tratterà di aprire porte murate, di eliminare muri divisorii posti per suddividere un grande salone, ecc. Sono quindi lavori di capomastro, di artigiano; nella ipotesi più delicata si tratta di restauro di affreschi; credo perciò che non sia necessaria la partecipazione di architetti!

Per quanto riguarda la scelta delle ville da restaurare, non è necessaria la consulenza di architetti. Non tutte le mille ville sono da restaurare: circa ottocento, essendo di facoltosi proprietari, non hanno bisogno di restauro; è solo un numero limitato di ville che ha bisogno di restauri e che sono incluse in una graduatoria già formata sulla base dagli studi fatti finora.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Roffi e Donini.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo governativo.

(È approvato).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.